



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 4° URBANISTICA U.O.C. SUAE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **166**

Del **30/07/2021**

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) E DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA L.R. 34/1992", APPROVATO CON D.C.C. N. 307 DEL 30/11/2010 E S.M.I.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18,00** in Fano si è riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale Fatto l'appello nominale e riscontrati i relativi collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori Consiglieri:

1) CARBONI Edoardo	No	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CECCHETELLI Carla	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CIPRIANI Enrico	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CLINI Giovanni Alessandro	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) FATTORI Cora	No	18) PEDINI Giampiero	No
6) FUMANTE Enrico	Si	19) PERINI Federico	No
7) GIACOMONI Agnese	Si	20) PIERPAOLI Giuseppe	Si
8) GIULIANI Matteo	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9) ILARI Gianluca	Si	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	Si
11) LUZI Carla	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) MAGRINI Marianna	Si	25) VALORI Piero	Si
13) MARCHEGIANI Stefano	No		

Presenti: **20** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**MARCHEGIANI Stefano**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PANARONI FRANCESCO, NICOLELLI ENRICO, PAGNETTI MIRCO.**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) E DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA L.R. 34/1992", APPROVATO CON D.C.C. N. 307 DEL 30/11/2010 E S.M.I. .

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

Al momento dell'appello partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 20 consiglieri.

Si sono successivamente collegati i consiglieri Pedini, Perini, Carboni e Fattori.

Risulta interrotto il collegamento con i consiglieri Fumante, Pedini, Pagnetti, Scopelliti.

I suddetti consiglieri risultano pertanto assenti.

Sono presenti n. 20 consiglieri.

Dopo l'illustrazione della delibera la Presidente dà la parola al consigliere Ilari il quale chiede che venga posto in votazione il rinvio della delibera.

La proposta di rinvio viene messa in votazione e respinta dal Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 307 del 30/11/2010 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 34/1992;

la Regione non ha provveduto all'aggiornamento delle tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'art.16 del D.P.R. n°380/2001;

in considerazione di quanto sopra, il Comune di Fano ha provveduto negli anni ad aggiornare le tariffe degli oneri di urbanizzazione a partire dalla Delibera di Consiglio Comunale n°107 del 03/05/2012 *"Modifiche al Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 34/1992"*;

a causa della persistente crisi economica, con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 16/06/2016 il Comune di Fano ha abrogato il comma 1 dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 03.05.2012 ed integrato con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 145 del 13.06.2012, n.52 del 27.03.2013, n. 96 del 14.07.2014 e n.126 del 09.07.2015), fissando le tariffe degli oneri di urbanizzazione ai valori stabiliti nel 2012 senza scadenze annuali e bloccando l'incremento al solo 50% di quanto originariamente stabilito;

l'art. 10, comma 1, lettera h), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 ha modificato il comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 che oggi recita:

“Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”;

la L.R. n. 14 del 01/07/2021, pubblicata sul BUR Marche n. 53 del 08/07/2021 ha introdotto il comma 8-ter all'art. 2 della L.R. n. 22/2009 (cd. Piano Casa) che prevede:

“8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”;

RITENUTO di dover modificare il *“Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 34/1992”* prevedendo la seguente nuova tipologia di intervento: *“Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume”*, sia nella Tabella C *“Articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee”*, che nella Tabella E *“Parametri zone insediamenti produttivi artigianali/industriali”*, con riduzioni che variano dal 20% al 25% rispetto agli interventi di *“Nuove costruzioni con indice di fabbricabilità fondiaria $1 < I_f <= 2 \text{ mc/mq}$ ”* e di *“Nuovi edifici industriali/artigianali”*;

Tabella C - Articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee

	A		B		C		E	
	I	II	I	II	I	II	I	II
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,5	1,5

Tabella E - Parametri zone insediamenti produttivi artigianali/industriali

	Completamento	Espansione
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume	0,6	0,8

PREMESSO inoltre che con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 08/05/2018 sono state apportate modifiche al *“Regolamento”* con l'inserimento dell'articolo 19-bis che disciplina il Contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, in recepimento dell'art.16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001 e con la modifica del comma 8 dell'articolo 17 inerente le modalità e i criteri di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri;

PRESO ATTO che l'art. 10, comma 1, lettera g), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 ha modificato il comma 4, lettera d-ter) dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 nel modo seguente:

“g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in deroga o con cambio di destinazione d'uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”;

RITENUTO di adeguare il Regolamento alle modifiche apportate all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 380/2001 relativo alla disciplina del contributo straordinario da richiedere solo per interventi su

aree o immobili in variante urbanistica o in deroga e non più per i cambi di destinazione d'uso, modificando quindi l'art. 19-bis e l'allegato H con la sostituzione delle parole ", *in deroga o con cambio di destinazione d'uso*" con le parole "*o in deroga*" come evidenziato in grassetto nel Regolamento allegato alla presente deliberazione;

PREMESSO ulteriormente che:

con Delibera di Consiglio Comunale n.104 del 26/04/2012 il Comune di Fano ha recepito la Legge Regionale n°14/2008 "*Norme per l'edilizia sostenibile*" ed i successivi "*Criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per l'adozione degli incentivi*" (Allegato n°3 della D.G.R. N°1689 del 21/12/2011) consentendo di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione (fino al 100%) nonché concedendo incrementi delle volumetrie ammesse dal Piano Regolatore (fino al 15%) qualora gli interventi edilizi conseguano obiettivi di sostenibilità energetico-ambientale;

l'art. 5, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha apportato modifiche al D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*" in materia di edifici a energia quasi zero, inserendo l'art. 4-bis "*Edifici ad energia quasi zero*" che così dispone:

"1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. -

2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea. (45)

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;

c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1";

il termine nZEB, acronimo di *Nearly Zero Energy Building*, viene utilizzato per definire un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui consumo energetico, quasi pari a zero, è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ. Gli nZEB, quindi, sono edifici ad elevatissima prestazione che riducono il più possibile i consumi per il loro funzionamento e l'impatto nocivo sull'ambiente;

gli edifici nZEB sono stati introdotti dalla Direttiva Europea 31/2010/CE, che costituisce il principale strumento legislativo con cui l'Unione europea ha normato le prestazioni energetiche degli edifici. In particolare l'articolo 9 della Direttiva – "*Edifici a energia quasi zero*" – stabilisce che "*entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione*" siano ad altissima prestazione energetica, cioè che il loro fabbisogno energetico - molto basso o quasi nullo - sia coperto in misura significativa da energia da

fonti rinnovabili, compresa quella *“prodotta in loco o nelle vicinanze”*. Il termine è invece anticipato al 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione *“occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi”*;

con la legge n. 90 del 3 agosto 2013, l'Italia ha recepito tale direttiva definendo nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di ristrutturazioni importanti, modificando il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state stabilite infine le caratteristiche che un edificio deve avere per essere definito *“edificio a energia quasi zero”*;

dal 1° gennaio 2021, quindi, la disposizione secondo cui gli edifici di nuova costruzione devono essere edifici a energia quasi zero è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati;

PRESO ATTO che le forme di incentivazione previste dalla D.C.C. n. 104/2012 per la realizzazione di edifici energeticamente efficienti non sono più allineate con l'obbligo previsto dalla vigente normativa nazionale che impone la realizzazione di edifici a consumo energetico quasi zero;

RITENUTO per quanto sopra espresso di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 26/04/2012, *“Applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 17 giugno 2008 'Norme per l'edilizia sostenibile' al fine di incentivare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici”*;

PRESO ATTO che le modifiche ed integrazioni sopra descritte sono riportate nel testo del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) E DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA L.R. 34/1992 allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della II[^] Commissione consiliare Urbanistica - Ambiente, espresso in data 27.07.2021, verbale n. 27;

VISTI:

il D.P.R. 380/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm.ii.;

la L.R. 34 del 05.08.1992 *“Norme in materia Urbanistica, Paesaggistica e di Assetto del Territorio”* e ss.mm.ii.;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 7 che riconosce l'autonomia regolamentare agli Enti Locali;”

DATO ATTO che l'introduzione di tale nuova tipologia d'intervento non determinerà scostamenti sostanziali sulle previsioni di entrata di bilancio;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:

- Parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 21.07.2021, favorevole;
- Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio di Ragioneria D.ssa Daniela Mantoni in data 21.07.2021, favorevole;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO di trasmettere il provvedimento deliberativo, significando l'esigenza di attribuire all'atto proposto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267/2000:

Si dà atto che il consigliere Ilari comunica che il gruppo Lega non partecipa al voto della delibera; Si dà altresì atto che la consigliera Tarsi comunica che il gruppo Fratelli d'Italia non partecipa al voto della delibera.

Al momento della votazione risulta interrotta la connessione per i consiglieri Ilari, Tarsi, Pierpaoli, Magrini, Serfilippi.

**I suddetti consiglieri risultano pertanto assenti.
Sono presente 15 consiglieri.**

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 15

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 3 (Mazzanti, Giuliani, Panaroni)

ASTENUTI: 0

Si dà atto che i consiglieri Clini, Cipriani, Panaroni risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. I consiglieri Clini e Cipriani hanno comunicato entro il termine utile per tale dichiarazione che il loro voto sarebbe stato **favorevole**, il consigliere Panaroni ha comunicato che il suo voto sarebbe stato **contrario**. Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri. Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto;

2) DI MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 34/1992” prevedendo la seguente nuova tipologia di intervento: “Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume”, sia nella Tabella C “Articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee”, che nella Tabella E “Parametri zone insediamenti produttivi artigianali/industriali”, con riduzioni che variano dal 20% al 25% rispetto agli interventi di “Nuove costruzioni con indice di fabbricabilità fondiaria $1 < I_f <= 2 \text{ mc/mq}$ ” e di “Nuovi edifici industriali/artigianali”;

Tabella C - Articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee

	A		B		C		E	
	I	II	I	II	I	II	I	II
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,5	1,5

Tabella E - Parametri zone insediamenti produttivi artigianali/industriali

	Completamento	Espansione
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, con o senza aumento di volume	0,6	0,8

3) DI ADEGUARE il Regolamento alle modifiche apportate all'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del D.P.R. 380/2001 relativo alla disciplina del contributo straordinario di urbanizzazione da richiedere solo per interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga e non più per i cambi di destinazione d'uso, modificando quindi l'art. 19-bis e l'allegato H sostituendo le parole "*in deroga o con cambio di destinazione d'uso*" con le parole "*o in deroga*";

4) DI PRENDERE ATTO che tali modifiche ed integrazioni sono riportate nel testo allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

5) DI REVOCARE, per quanto espresso in narrativa, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 26/04/2012, "*Applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 17 giugno 2008 'Norme per l'edilizia sostenibile' al fine di incentivare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici*";

6) DI STABILIRE che le disposizioni della presente deliberazione si applicano a tutte le istanze di Permessi di Costruire o SCIA e CILA che verranno presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera;

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore 4 – Urbanistica;

8) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Settore 4 - Urbanistica con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto attesta, ai sensi degli artt.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse;

9) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della delibera mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

Si dà atto che il consigliere Ilari comunica che il gruppo Lega non partecipa al voto della delibera;

Sono presenti 15 consiglieri.

PRESENTI: 15

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 3 (Mazzani, Giuliani, Panaroni)

ASTENUTI: 0

Si dà atto che i consiglieri Clini, Cipriani, risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Gli stessi hanno comunicato entro il termine utile per tale dichiarazione che il loro voto sarebbe stato **favorevole**. Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

Viste le risultanze del voto l'atto non è immediatamente eseguibile non avendo ricevuto il quorum previsto dalla legge

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
f.to digitalmente
Cecchetelli Carla

Il Segretario Generale
f.to digitalmente
Morganti Stefano

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **166** del **30/07/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.

Fano, li 06/08/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
DANIELA MOGETTA
